

in sede di rinvio, attenendosi al principio enunciato dalla Suprema Corte, e ritenuto che tra la Poggioli e l' I.N.A. era costituito un rapporto di ruolo, ha riconosciuto alla Poggioli stessa la qualifica di "Segretaria".

La Corte di Cassazione su ricorso dell' I.N.A., cassando la decisione della Corte di Appello di Roma, ha enunciato il principio che per l' inquadramento in ruolo sono necessari i requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5 del c.c. l. 4 giugno 1941 ed ha rinviato la causa per il nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.

Nelle more del giudizio di rinvio, la cui spedizione e sentenza è prossima, il legale della Poggioli ha manifestato il desiderio di giungere ad una definizione transattiva della lite, mediante corresponsione da parte dell' I.N.A. di una somma aggiuntiva a quelle sottoindicate:

- per indennità di anzianità;
a suo tempo offerta dalla
Agenzia di Napoli e sulla
quale non vi è contestazione.